

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 1 agosto 2025, n. 335

[ID VIP 13442] - Parco eolico denominato "VEGLIE", costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Veglie (LE), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di Nardò (LE), Leverano (LE) e Copertino (LE).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del PUA ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: NVA 3 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;
- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 8509 del 20.01.2025, acquisita in pari data al prot. n. 27215 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione di cui all’art. 27, comma 4 e 5, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 89776 del 13.05.2025, acquisita in pari data al prot. n. 251135 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 252151 del 13.05.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 296291 del 03.06.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;

LETTI, infine, i contributi pervenuti e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13442, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato “VEGLIE”,

costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Veglie (LE), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei Comuni di Nardò (LE), Leverano (LE) e Copertino (LE), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "NVA 3" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 13442.pdf - 77dcd4ff07298b14e6b5ec04ed23740f9937eafd37daac80b0cdf936ed61829d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13442

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore "Veglie" con Opere di Connessione alla RTN
Potenza	48,0 MW (8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,0 MW)
Ubicazione	<u>Impianto Eolico</u> : Comuni di Veglia (LE) <u>Opere di Connessione alla RTN</u> : Comuni di Veglie (LE), Nardò (LE), Leverano (LE) e Copertino (LE)
Proponente	NVA 3 S.r.l.

Il presente progetto prevede la realizzazione di un parco eolico, denominato "**Veglie**", costituito da **8 aerogeneratori** della potenza di **6 MW ciascuno**, per una potenza complessiva fino a **48 MW**, da ubicarsi all'interno dei limiti amministrativi dei Comuni di **Veglie, Nardò, Leverano, Copertino**, tutti in provincia di Lecce, con le relative opere ed infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) localizzata nel comune di Nardò (LE).

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione/installazione di:

- n. 8 aerogeneratori, ognuno di potenza nominale attiva fino a 6 MW, con trasformatori interni multi-tensione in uscita a 30-33 kV/50 HZ;
- n. 8 fondazioni aerogeneratori, plinti circolari su pali di fondazione;
- strade e piazzole;
- cavidotto interrato interno MT a 30-33 kV, che collega gli aerogeneratori in gruppi alla cabina di raccolta/step-up;
- cavidotto interrato esterno AT a 36 kV, per connessione dalla Cabina di raccolta/step-up alla stazione di Terna di nuova installazione in "entra-esci" dalla linea "ERCHIE 380-GALATINA 380";
- n. 1 Cabina di raccolta/step-up MT/AT sita nel comune di Nardò (LE);
- n. 1 Area Storage per accumulo energia elettrica;
- n.1 Cabina Utenza;
- rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem.




Figura 1 – Inquadramento territoriale su base ortofoto

A seguire si rappresentano le coordinate geografiche degli aerogeneratori nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - UTM 33 Nord; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84		COMUNE	PROVINCIA	FOGLIO	PARTICELLA
01	744537.1339	4468707.8449	Veglie	Lecce	16	298
02	746153.9264	4468189.6277	Veglie	Lecce	18	635
03	747333.4124	4468655.6979	Veglie	Lecce	18	704
04	745519.4589	4469078.7057	Veglie	Lecce	16	539
05	746473.7465	4469551.8008	Veglie	Lecce	18	493
06	747775.2207	4469720.0866	Veglie	Lecce	18	540
07	747271.9645	4470674.5844	Veglie	Lecce	17	115-125
08	745489.2182	4470233.7384	Veglie	Lecce	4	310-599-306

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021, che disciplina i criteri di idoneità territoriale per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata effettuata un'analisi approfondita per verificare se il progetto eolico ricada su aree idonee, secondo la normativa vigente.

Di seguito si riportano gli esiti dettagliati dell'analisi condotta:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti** impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;

- **Lett. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Lett. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Lett. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Lett. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

Poiché l'area di progetto non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Lett. c quater):**
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
 - Le aree dove sono localizzati gli aerogeneratori, benché vicinissime, **non ricadono** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.




Figura 2 – Verifica interferenza tra aerogeneratori e buffer 3 Km dei beni tutelati parte II D. Lgs 42/2004

La verifica ha tenuto conto anche del recente vincolo sul **Villaggio Monteruga** (area campita in verde nell'immagine precedente) attribuito con decreto **n.273 del 04/08/2023** che lo **sottopone alla tutela della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**, nello specifico ai sensi del comma 3.lett d) art. 10 del D. Lgs 42/2004.

L'area di progetto, pertanto, ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

In relazione all'Allegato 1 del Regolamento Regionale 24/2010 che definisce i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari relativi all'idoneità di specifiche aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata condotta una verifica per rilevare eventuali interferenze del progetto eolico con le aree classificate come non idonee ai sensi del regolamento.

Di seguito è riportato l'esito dettagliato dell'analisi:

- Aree naturali protette nazionali + buffer 200 m: non presenti
- Aree naturali protette regionali + buffer 200 m: non presenti
- Zona Protezione Speciale (ZPS) + buffer 200 m: non presenti
- Zone umide Ramsar + buffer 200 m: non presenti
- Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) + buffer 200 m: non presenti
- Important Bird Area (IBA) + buffer 5.000 m: non presenti
- Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (Vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità): non presenti
- Siti Unesco: non presenti
- Beni Culturali + buffer 100 m (Parte II D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939): non presenti
- Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939): non presenti

Un'attenzione particolare è stata riservata ai **beni tutelati dal D. Lgs. 42/04**. Alcuni dei beni inclusi nel sito "Aree FER della Regione Puglia" rientravano nelle aree di tutela individuate dal PUTT/p vigente al momento dell'entrata in vigore del RR 24/2010. Tuttavia, la disciplina di tutela di queste aree è stata superata con l'adozione e la successiva approvazione del PPTR. Pertanto, la valutazione della compatibilità è stata condotta sulla base dei beni paesaggistici previsti dal PPTR attualmente in vigore.

- Aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004)
 - o Territori costieri fino a 300 m: non presenti
 - o Laghi e Territori contermini fino a 300 m: non presenti
 - o Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m: non presenti
 - o Boschi + buffer di 100 m: non presenti
 - o Zone Archeologiche + buffer di 100 m: non presenti
 - o Tratturi + buffer di 100 m: non presenti
- Aree a pericolosità idraulica: non presenti
- Aree a pericolosità geomorfologica: non presenti
- Ambito A (PUTT): non presenti
- Ambito B (PUTT): presente

L'impianto eolico in progetto **ricade interamente** all'interno di un'area classificata come ATE B per la quale il Regolamento Regionale n. 24/2010 prevede la necessità di una valutazione specifica di compatibilità.

Dall'analisi condotta e dalla consultazione della cartografia PPTR emerge che l'area interessata dall'intervento **non presenta ulteriori vincoli paesaggistici, ambientali o territoriali** ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. beni culturali, paesaggi tutelati, aree di interesse naturalistico, Rete Natura 2000, ecc.). Alla luce di ciò, e in assenza di interferenze con elementi di valore storico-culturale o ambientale, **l'area non rientra tra le aree considerate non idonee alla localizzazione dell'impianto**, nel rispetto delle prescrizioni generali del PPTR e dei criteri di mitigazione paesaggistica previsti dalla normativa vigente.




Figura 3 – Interferenza area di progetto con il tematismo "ATE B"

- Segnalazione carta dei beni + buffer di 100 m: non presenti
- Coni visuali: non presenti
- Grotte + buffer di 100 m: non presenti
- Lame e gravine: non presenti
- Versanti: non presenti
- Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G): non presenti




Figura 4 – Stralcio Aree Non Idonee FER DGR 2122

L'area individuata per l'impianto proposto, pertanto, non rientra tra quelle considerate non idonee come stabilito dal regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente** nella categoria **E.4 d** la cui $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione della società **NVA 3 S.r.l.** e dei soggetti a vario titolo coinvolti agli standard internazionali **ISO 9001** relativi ai sistemi di gestione della qualità e **ISO 14001** per i sistemi di gestione ambientale.
- Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. Pertanto, **è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- Non è documentata** l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.
- Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- Il progetto in esame **non soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento.
- Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Il progetto prevede l'utilizzo di aerogeneratori **Enercon E-175 EP5**, ognuno con una potenza nominale di **6 MW**, un'altezza del mozzo di **175 m** e un diametro del rotore di **175 m**.

Impatto sul paesaggio (raccomandate)

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;
Il requisito è soddisfatto. Il parco eolico Veglie ha rispettato la trama morfologica e vegetazionale dell'area preservando i caratteri panoramici e inserendosi in un contesto già di per sé antropizzato SIA ambientale (SIA QUADRO AMBIENTALE)
- Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;
Il requisito è soddisfatto. Dalla documentazione si evince che i nuovi tratti stradali saranno realizzati con pavimentazione in Macadam. (RELAZIONE TECNICA)

- *Interramento dei cavidotti;*
Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti relativi all'impianto saranno interrati. (RELAZIONE PAESAGGISTICA - RELAZIONE TECNICA).
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*

Requisito: $50 \times 262,50 \text{ m} = 13,125 \text{ Km}$

Il requisito non è soddisfatto. Nella documentazione si rileva la presenza di parchi eolici (120 aerogeneratori di cui n. 114 in ITER autorizzativo e n. 06 aerogeneratori al VIA e AU per gli impianti fotovoltaici invece, sono complessivamente n. 90 ricadenti nell'AVI, di cui n. 69 esistenti, n. 4 in AU e n. 17 in iter autorizzativo) nel buffer di 13,125 Km. (RELAZIONE IMPATTI CUMULATIVI INTEGRAZIONE)




Figura 5 – Evidenza degli impianti all'interno buffer

- *Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;*

Requisito: $175 \text{ m} \times 5 = 875 \text{ m}$ - $175 \text{ m} \times 3 = 525 \text{ m}$

Il requisito non è verificabile. Nella documentazione viene ripetutamente indicato che gli aerogeneratori saranno collocati a una distanza pari a sei volte il loro diametro; tuttavia, quanto affermato non risulta verificabile in alcuno dei documenti presenti sul sito del MASE.

- *Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;*
Il requisito è soddisfatto. Gli aerogeneratori saranno verniciati con vernice bianca opaca che si integra con lo sfondo del cielo, applicando i principi adottati per la colorazione degli aviogetti militari con caratteristiche mimetiche. (RELAZIONE PAESAGGISTICA)
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*

Il requisito non è soddisfatto.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- *Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;*

Il requisito non è soddisfatto. Nella documentazione di progetto si precisa che l'impatto sulla fauna sarà del tutto trascurabile, considerando la limitata presenza vegetazionale nei siti interessati. Tuttavia, tutte le misure mitigative indicate nei documenti disponibili sul sito del MASE risultano prive di adeguata documentazione chiarificatrice a supporto della loro efficacia. (RELAZIONE PAESAGGISTICA)

- *Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;*
- **Il requisito non è soddisfatto.** Nella documentazione allegata sono indicati la durata complessiva e la stima dei tempi di esecuzione dei lavori, pari a 12 mesi. Non è reso evidente come e se questa tempistica possa ridurre l'impatto sull'ambiente. (CRONOPROGRAMMA)
- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il requisito è soddisfatto. La viabilità di servizio è stata progettata individuando dei tracciati che consentono di minimizzare l'apertura di nuovi tratti viari, sfruttando per quanto possibile la viabilità esistente e la costruzione di piste di accesso ai singoli aerogeneratori. (SINTESI NON TECNICA)
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
Il requisito è soddisfatto. (RELAZIONE PAESAGGISTICA)
- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*
Il requisito NON è soddisfatto. Nei documenti presenti sul sito del MASE non viene riportato il programma di recupero ambientale e di ripristino vegetazionale.
- *Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;*
Il requisito non è soddisfatto. Nei documenti presenti sul sito del MASE non viene indicata la colorazione delle pale né si fa riferimento a eventuali dispositivi luminosi.
- *Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;*
Il requisito è soddisfatto. Il trasformatore è posizionato nella navicella. (SINTESI NON TECNICA – RELAZIONE TECNICA – RELAZIONE VINCA)
- *Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;*
Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti relativi all'impianto saranno interrati, il percorso del cavidotto sarà in gran parte su strade non asfaltate esistenti, in parte su strade asfaltate e in parte su terreni agricoli, a una profondità tra 1.20 m e 2.00 m. (RELAZIONE TECNICA)
- *Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.*
Il requisito non è soddisfatto. La documentazione non indica gli impatti derivanti dalla dispersione di polveri; pertanto, il proponente non riporta misure di mitigazione. Prevede soltanto in fase di cantiere di ridurre al minimo indispensabile l'abbattimento delle polveri per evitare che il ruscellamento delle acque possa intorbidire le acque superficiali che scorrono sui versanti limitrofi all'area lavori. (RELAZIONE PAESAGGISTICA)

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- *Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;*
Il requisito è soddisfatto. (SINTESI NON TECNICA – RELAZIONE TECNICA)
- *Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;*
Il requisito è soddisfatto. Dalla documentazione emerge che i campi generati dall'impianto risultano entro i limiti previsti dalla normativa vigente; inoltre è stata verificata l'assenza di recettori sensibili all'interno delle fasce di rispetto. (RELAZIONE IMPATTO ELETTROMAGNETICO)
- *Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile;*
Il requisito non è verificabile.

- Convergere le linee ad alta tensione in un unico elettrodotto, se tecnicamente e logisticamente possibile;
Il requisito non è verificabile.
- Utilizzare linee interrate con una **profondità minima di 1 metro**, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;
Il requisito è soddisfatto. Tutti i cavidotti saranno interrati a una profondità di circa 1,50 metri e seguiranno principalmente la viabilità esistente. In misura minore, saranno installati anche su terreni privati destinati a uso seminativo. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - RELAZIONE PAESAGGISTICA)
- Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.
Il requisito è soddisfatto. Il trasformatore è posizionato nella navicella. (SINTESI NON TECNICA – RELAZIONE TECNICA)

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'**impatto sul territorio e con le componenti antropiche** presenti nell'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai **200 m**;
Il requisito risulta soddisfatto. Tutti i fabbricati ricadono al di fuori del buffer di 200 m. (RELAZIONE RICETTORI SENSIBILI – RELAZIONE PRELIMINARE DI ACUSTICA)
- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.
Requisito: altezza massima totale $H_t \ 262,50 \text{ m} \times 6 = 1.575 \text{ m}$
Il requisito è soddisfatto.




Figura 6 – Evidenza della distanza dai centri abitati (TAVOLA DISTANZE DAI CENTRI ABITATI)

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.

Nessun aerogeneratore dista meno di **262,5 m** dalle strade provinciali, regionali o nazionali. (RELAZIONE CALCOLO DELLA GITTATA MASSIMA PER ROTTURA DEGLI ELEMENTI ROTANTI E VERIFICA DISTANZE DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.M. 10-9-2010 – DISTANZE_MOBILITA_ORTOFOTO)




Figura 7 – Distanze turbine eoliche da strade provinciali o nazionali

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione e edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

Il requisito è soddisfatto. Nel documento intitolato "Relazione sul calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti e verifica delle distanze di sicurezza ai sensi del D.M. 10-9-2010" è stato calcolato il valore massimo della gittata. Tale valore, pari a **446 m**, si riferisce alla rottura di un frammento a **5 m dalla punta della pala**. Non sono stati considerati i calcoli relativi alla gittata di frammenti di **10 m o dell'intera pala**, poiché tali distanze risulterebbero inferiori, rendendo quindi la verifica relativa al frammento di 5 m più cautelativa.




Figura 8 – Distanze degli aerogeneratori dai ricettori (Relazione sul calcolo gittata massima)

Punto 16.4:

L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico denominato "il Tavoliere salentino" e, più specificamente, all'interno della figura paesaggistica "La terra dell'Arneo".




Figura 9 – Figura territoriale interessata dall'area di progetto

L'ambito è caratterizzato principalmente dalla presenza di una rete di piccoli centri collegati tra loro da una fitta viabilità provinciale. Nell'omogeneità di questa struttura generale, sono riconoscibili diverse paesaggi che identificano le numerose figure territoriali. A causa della mancanza di evidenti e caratteristici segni morfologici e di limiti netti tra le colture, il perimetro dell'ambito si è attestato totalmente sui confini comunali. L'Ambito, esteso 220.790 ha, è caratterizzato da bassa altitudine media che ha comportato una intensa messa a coltura, la principale matrice è, infatti, rappresentata dalle coltivazioni che lo interessano quasi senza soluzione di continuità, tranne che per un sistema discretamente parcellizzato di pascoli rocciosi sparsi che occupa circa 8.500 ha.

Solo lungo la fascia costiera si ritrova una discreta continuità di aree naturali rappresentate sia da zone umide sia formazioni a bosco macchia, estese rispettivamente 1376 ha e 9361 ha. Pur in presenza di una naturalità abbastanza limitata in termini di estensione, circa il 9% della superficie, si rilevano numerosi elementi di rilevante importanza naturalistica soprattutto nella fascia costiera sia sulla costa adriatica che ionica.

Si tratta di un insieme di aree numerose e diversificate ad elevata biodiversità soprattutto per la presenza di numerosi habitat d'interesse comunitario e come zone umide essenziali per lo svernamento e la migrazione delle specie di uccelli. Il paesaggio rurale del Tavoliere Salentino si caratterizza per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di vaste aree umide costiere soprattutto nella costa adriatica. Il territorio, fortemente pianeggiante, si caratterizza per un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo.

Le trame larghe del paesaggio del seminativo salentino. Le graduali variazioni della coltura prevalente, unitamente all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici rendono i paesaggi diversificati e riconoscibili. La matrice agricola ha a volte una presenza significativa di boschi, siepi, muretti

e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi, e l'agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso.

Dal punto di vista urbanistico, il proponente segnala che le aree di progetto in territorio di Veglie sono tipizzate dal vigente P.R.G. come Zona E2 – **Vede agricolo**. Il cavidotto ricadente nel territorio di Leverano interessa aree tipizzate **Zona E2 – agricola** dal vigente P.R.G. La sottostazione elettrica insiste in territorio di Nardò in **Zona Agricola E1**. Il tratto di cavidotto in agro di Copertino insiste su terreni tipizzati Seminativi semplici in aree non irrigue.

Negli elaborati di progetto (Relazione elementi caratteristici del paesaggio agrario) non si rinvencono indicazioni circa l'eventuale presenza di alberature monumentali e l'interferenza tra le opere e la rete di muretti a secco.

Dal punto di vista agricolo, dall'analisi della documentazione di progetto (**Relazione elementi caratteristici del paesaggio agrario**) si evince che gli appezzamenti di progetto **sono condotti a seminativo/incolto e ad oliveto. Nell'intorno delle aree di progetto, con particolare riferimento al territorio di Veglie, la coltura più rappresentativa è l'oliveto**

La Relazione sulle produzioni agricole di pregio indica che la posizione di ciascun aerogeneratore e l'area di rispetto ad esso adiacente **non incide sulle produzioni agricole del territorio e né tanto meno su quelle di pregio eventualmente presenti nel circondario**. Nell'elaborato viene segnalata la presenza di oliveti di giovane impianto in due siti di progetto, mentre in altro appezzamento di progetto gli ulivi sono stati colpiti da Xylella fastidiosa. Inoltre, i progettisti segnalano che andrebbe effettuata un'ulteriore ricerca presso la CCIAA di LECCE e l'UPA di Lecce per verificare se le coltivazioni a seminativo presenti nei siti degli aerogeneratori ricadono nei sistemi di coltivazioni **dell'Agricoltura Biologica o Integrata**.

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione, proposte sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA), sono insufficienti per garantire l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali sulle principali matrici (aria, acqua, suolo e sottosuolo), mancando di dettagli operativi e piani concreti nonché di opportuni criteri di valutazione.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato dalla società veicolo **NVA 3 S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Dall'analisi emerge che:

- L'installazione del parco eolico **non è in contrasto** con quanto previsto dal **D.lgs. 199/2021 e s.m.i.** Le aree in cui sono previsti gli insediamenti degli aerogeneratori ricadono in **aree idonee** ai sensi dell'art.20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021.
- L'area individuata per l'impianto **non rientra** tra quelle classificate come non idonee alla localizzazione ai sensi del **Regolamento Regionale n. 24/2010**. Si evidenzia, tuttavia, che l'impianto eolico **ricade in un'area ATE B**, per la quale è prevista una specifica valutazione di compatibilità. L'analisi svolta non ha rilevato ulteriori vincoli paesaggistici o ambientali ai sensi del D.lgs. 42/2004, né interferenze con elementi di rilevanza storico-culturale. Pertanto, l'area può ritenersi compatibile con la realizzazione dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni del PPTR e della normativa vigente.
- Il progetto ricade interamente in **aree a destinazione agricola** secondo la pianificazione urbanistica vigente nei Comuni interessati. In particolare:

- le aree di progetto nel territorio di **Veglie** sono classificate come **Zona E2 – Verde agricolo**;
 - il cavidotto in territorio di **Leverano** attraversa aree anch'esse classificate come **Zona E2 – Agricola**;
 - la sottostazione elettrica è localizzata nel Comune di **Nardò**, in **Zona Agricola E1**;
 - il tratto di cavidotto in agro di **Copertino** interessa suoli tipizzati come **seminativi semplici in aree non irrigue**.
- Dalla Relazione sugli elementi caratteristici del paesaggio agrario allegata al progetto **non si evincono** indicazioni in merito all'eventuale presenza di **alberature monumentali** né all'interferenza delle opere con la rete dei **muretti a secco esistenti**.
- L'ubicazione degli aerogeneratori e delle relative aree di rispetto **non interferisce con le produzioni agricole esistenti**, né con eventuali **colture di pregio**.
- Le misure di mitigazione e compensazione proposte **mancono di dettagli operativi e piani attuativi**.
- La documentazione di progetto non risponde a tutti i criteri previsti per l'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal punto **16 del D.M. 10-9-2010**.